

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SCUOLA LAVORO (FSL) (già PCTO)*¹

TRA

PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO - *Istituto Sacro Cuore* (scuole paritarie) con sede in Modena, Viale Storchi, 249, C.F. 03550730588 – Cod. mecc. MOPC005006 – MOPS02500E – MOTD02500A, d'ora in poi denominata “**istituzione scolastica**”, rappresentata dal Prof. Boschini Giovanni, nato a Modena il 29/09/1962, codice fiscale BSCGNN62P29F257H

E

_____, con sede legale in _____, Via/Strada/Piazza _____, P. IVA n° _____, d'ora in poi denominato “**soggetto ospitante**”, rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ (____) il/...../....., codice fiscale _____

Premesso che

- ai sensi del D. Lgs. 77/05, art. 1, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro di cui al D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” - PCTO;
- Le Linee guida ministeriali per i PCTO, adottate con decreto n. 774 del 4 settembre 2019, offrono indicazioni operative per la progettazione, gestione e valutazione dei percorsi;
- Durante i PCTO gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso D.lgs. 81/2008 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;
- il Decreto-legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:

° la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche

° le imprese iscritte nel registro nazionale dell'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione;

- Il Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, art. 1, comma 6, il quale – fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previste dalla normativa vigente – stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, **i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”**. Sempre a decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione “formazione scuola-lavoro”.

¹ La presente convenzione recepisce le disposizioni normative vigenti in materia di **Formazione Scuola-Lavoro (FSL)**, tra cui D.Lgs. 77/2005, Legge 107/2015, Legge 145/2018, D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023, D.Lgs. 81/2008 e Linee di indirizzo ministeriali aggiornate, nonché il D.L. 127/2025 in corso di conversione.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il soggetto ospitante si rende disponibile a realizzare sinergicamente con l'Istituto Sacro Cuore percorsi per la formazione scuola-lavoro e in questo quadro ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture alcuni giovani studenti su proposta della **istituzione scolastica Istituto "Sacro Cuore"**, nel numero concordato annualmente tra le parti, per lo svolgimento delle attività inerenti alla suddetta esperienza. I nominativi degli alunni, il periodo di attività e dati organizzativi relativi ai percorsi suddetti si trovano nei progetti di lavoro di ciascuno studente allegati alla presente, progetti che fanno parte integrante di questa convenzione.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente che svolge il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso è congiuntamente progettata e verificata da docente/i tutor interno/i, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il/i docente/i tutor interno/i svolge le seguenti funzioni:

- a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/oggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b. assiste e guida lo studente nei percorsi per la formazione scuola-lavoro e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza, rapportandosi con il tutor esterno;
- d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei percorsi per la formazione scuola-lavoro, da parte dello studente coinvolto;
- g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi per la formazione scuola-lavoro, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza;
- b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

- d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le **due figure dei tutor** condividono i seguenti compiti:
- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso per la formazione scuola-lavoro, **il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:**

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
- f) partecipare ai moduli formativi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla scuola (formazione generale e, ove prevista, formazione specifica).

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nel percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento.
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- informare/formare lo studente sulle misure adottate dalla struttura ospitante per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) **garantire che lo svolgimento dello stage avvenga, per la sua intera durata, nella sede concordata con la scuola; qualsiasi spostamento dalla sede indicata deve essere previamente comunicato e autorizzato dal tutor scolastico;**
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- g) fornire allo studente idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) se previsti dal DVR e dalle attività programmate.

Art. 7

- 1. La presente convenzione, che non comporta oneri finanziari tra le parti, decorre dalla data sotto indicata, **ha durata annuale** o fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato in corso presso il soggetto ospitante, **ma si intende tacitamente rinnovata annualmente**, salvo recesso tra le parti, da comunicare almeno un mese prima della scadenza.
- 2. La presente convenzione è soggetta a revisione automatica in caso di modifiche normative relative alla Formazione Scuola-Lavoro.
- 3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione, dandone comunicazione alla controparte, in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o di quanto previsto dal piano formativo personalizzato degli allievi.

Luogo _____ Data _____

Per l'Istituto Sacro Cuore

Per _____

Il Legale rappresentante

(soggetto ospitante)

Il Legale rappresentante

Giovanna Bonalini

